



Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 13/04/2016

Atto n. 10

Oggetto: Anno 2016. Conferma aliquote e detrazioni per IMU, TASI e Addizionale Irpef

L'Anno *DUEMILASEDICI* , il giorno *TREDICI* del mese di *APRILE* alle ore *18:20*
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla **prima convocazione** in
sessione ordinaria aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO	PRESIDENTE	S	7 FAIETA ANTONIO	CONSIGLIERE	S
2 POZZI MARCO	VICE PRESIDENTE	S	8 FILIPPONE GIANNI	CONSIGLIERE	S
3 MARINELLI SANDRO	SINDACO	S	9 DI TONTO MASSIMO	CONSIGLIERE	S
4 ARAMINI ROMEO	CONSIGLIERE	S	10 D'AMBROSIO GIORGIO	CONSIGLIERE	S
5 BERARDINUCCI DAVIDE	CONSIGLIERE	S	11 GIANSANTE ANNA BRUNA	CONSIGLIERE	S
6 D'AMICO LUISA	CONSIGLIERE	S			

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 0

Gli intervenuti sono in numero legale.

- . Presiede **MINETTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Presidente.
- . Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. **DIODATI FRANCESCA**

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e ciò determina il differimento alla stessa data (30 aprile 2016), dei termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;

che l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

che l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) dispone al comma 26 che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..omissis. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Preso atto di quanto previsto nella legge 208/2015, legge di Stabilità 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, in materia di IMU e TASI (limitatamente alle norme che interessano il Comune di Pianella):

TASI.

a) art. 1 comma 14 viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(..) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

IMU.

a) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; *riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)*, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”;

b) Comma 13. *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14*

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

b) *..omissis..*

c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.”*

c) Comma 25. *Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:” 25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”*

d) comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”.*

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale di Pianella n. 22 del 12/06/2015 : *Determinazione aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) – Anno 2015i*, per le aliquote di seguito riportate:
 - Ø *Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del*

2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU : aliquota 3,3 (tre virgola tre) per mille.

- Ø Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Ø Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1 (uno) per mille
- Ø Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

per le seguenti detrazioni d'imposta:

- Ø Detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.
- Ø Ulteriore detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

- la Delibera di Consiglio Comunale di Pianella n.23 del 12/06/2015 recante: *Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU-anno 2015i"*, per le aliquote di seguito riportate:

- Ø Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, a/8 e a/9, e relative pertinenze;
- Ø Aliquota 10,60 (dieci virgola sei) per mille per tutti gli immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014;
- Ø Aliquota 10,60 (dieci virgola sei) per mille per i terreni agricoli;

per le detrazioni seguenti:

- Ø Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la Delibera di Consiglio Comunale di Pianella n. 21 del 12/06/2015 recante: *Approvazione regolamento sull'addizionale comunale irpef anno 2015. Determinazione aliquote*, che nel dispositivo recita:

- Ø Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,8%;

- Ø Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €11.500,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto"

Visto Il parere del Revisore dei Conti n.5/2016 del 11/04/2016

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Visti:

-l'art. 13 del D.L. 6.12/2011, n.201, convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e s.m.i.;

-la Legge 28.12/2015, n.208;

Sentita la discussione in aula ed in particolare l'intervento del consigliere Filippone che propone un emendamento che successivamente ritira, senza depositarlo in atti;

Con astenuti 1 (Giansante), voti favorevoli 7, contrari 3 (Filippone- Di Tonto - D'Ambrosio) resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) all'art.1 comma 26 che prevede: " Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...omissis...

2) Di approvare e confermare pertanto, le medesime aliquote e addizionali relative ad IMU, TASI e addizionale IRPEF, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015, quali già esposti in dettaglio nelle delibere n. 23, 22 e 21 del 12/06/2015 in premessa citate e limitatamente alle aliquote ancora vigenti per l'anno 2016 ai sensi della L.208/2015 (legge di stabilità 2016) ovvero:

- aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) – Anno 2016

- Ø Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Ø Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1 (uno) per mille

- Ø Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille
- *aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU-anno 2016*
- Ø Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, a/8 E a/9, e relative pertinenze;
- Ø Aliquota 10,60 (dieci virgola sei) per mille per tutti gli immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014, per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall'art.1 comma 10 L.208/2015;
- Ø Aliquota 10,60 (dieci virgola sei) per mille per i terreni agricoli;

detrazione:

- Ø Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- *aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2016*
- Ø Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)
 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,8%;
- Ø Esenzioni per particolari categorie di soggetti
 1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a €11.500,00;
 2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto"

3) di trasmettere le aliquote IMU 2016 di cui al presente deliberato in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pianella.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016, con astenuti 1 (Giansante), voti favorevoli 7, contrari 3 (Filippone- Di Tonto - D'Ambrosio), resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

MINETTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N. 356 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Pianella, li 29/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Pianella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/04/2016 al 14/05/2016 (art. 124, D.LGS. N. 267/2000);

Pianella, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE